

Convegno nazionale Aisad Roma, 30 novembre 2010

Una famiglia italiana su tre possiede uno o più cani, la stessa percentuale ha in casa uno o più gatti, il 19% ha un acquario, l'11% ha uno o più volatili, il 10% possiede piccoli animali.

Ma da dove vengono questi animali, quali sono i canali distributivi più utilizzati e più affidabili? E cosa prevede la normativa per garantire la tutela degli animali venduti ed evitare spiacevoli sorprese agli acquirenti? E' una normativa adeguata? E' rispettata?

A queste domande ha cercato di rispondere l'Aisad – Confesercenti, l'Associazione italiana imprese settore animali domestici, nel corso del Convegno nazionale che si è svolto oggi a Roma durante il quale è stata presentata la ricerca realizzata dalla SWG di Trieste su “Canali e modalità d'acquisto degli animali domestici da compagnia”.

SWG

Canali e modalità di acquisto degli animali domestici da compagnia

Ottobre 2010

Comperare e/o adottare un cucciolo?

Il commercio degli animali domestici non fa eccezione rispetto alle tendenze e alle abitudini di acquisto del **consumatore** contemporaneo, sempre più **motivato dall'esperienza e dall'emozione dell'acquisto** e sempre più **alla ricerca di informazioni** che orientino le proprie spese.

Da quanto rileviamo nella ricerca, **l'animale domestico si trova ancora in un limbo nel suo percorso per diventare prodotto** – limbo che il cane sta per attraversare e che è già stato attraversato dai piccoli animali. Ma in questo guado non si è ancora risolta la dicotomia tra vendita e scambio/dono quale strumento per procurarsi gli animali: infatti, **la forte componente affettiva che guida la scelta di avere con sé quotidianamente un animale** lascia ancora ampio spazio all'adozione e all'immaginario di fragilità legato al 'cucciolo abbandonato' che ognuno di noi probabilmente porta con sé da quando era bambino.

In questo contesto è chiaro che l'acquisto dell'animale da compagnia, e segnatamente l'acquisto del cane, non può che avvenire attraverso un canale che consenta comunque di stabilire una relazione con l'animale prima di acquistarlo: in un certo senso **a chi compra deve rimanere la sensazione dell'adozione**, anche se a fronte di un corrispettivo in denaro.

Quanto detto finora rende di per sé evidente che **le forme di vendita indirette** (online o attraverso altri mezzi di comunicazione) **sono accettabili se oltre a queste è presente un luogo fisico cui fare riferimento**.

Ma attenzione: questo **vale per una larga maggioranza** di persone ma non per tutti.

Non è sempre piena la consapevolezza della necessità di un riferimento rintracciabile sia per la raccolta delle informazioni sia per l'assistenza o la restituzione degli animali. Questo può dipendere dal fatto che l'equazione animale domestico = merce non si pone in questi termini, per cui sfugge

ai proprietari di animali la rilevanza di alcuni requisiti del canale di vendita che per altri acquisti sarebbero centrali (la possibilità di rendere l'acquisto entro i termini di legge previsti, la presenza di una rete di assistenza, o più semplicemente un luogo cui rivolgersi per informazioni e reclami).

Il ruolo di internet quale canale di vendita è ad oggi abbastanza marginale, anche se non inesistente; il dato va in parallelo con la diffidenza che gli italiani mostrano verso la Rete in generale per quanto riguarda gli acquisti. Già oggi però internet è un canale informativo insostituibile anche rispetto all'acquisto di animali domestici: il suo ruolo è pertanto **destinato a diventare sempre più rilevante.**

I risultati dell'indagine sugli animali domestici da compagnia

La presenza di animali domestici

Nelle case italiane gli **animali da compagnia non sono una presenza rara: in circa 1 su 3**, secondo la rilevazione del nostro campione, **è presente un cane o un gatto**, mentre è meno frequente la presenza degli acquari (circa 1 casa su 5) e di altri animali quali volatili o piccoli animali (1 casa su 10).

Gli amanti degli animali da compagnia:

- sono più donne che uomini;
- hanno meno di 54 anni;
- hanno un titolo di studio medio-alto.

I dati, considerati nell'insieme, rivelano che anche il possesso di animali da compagnia è in qualche modo legato alle condizioni economiche: gli anziani e i pensionati, infatti, hanno meno animali domestici in casa.

Il dato può sorprendere, poiché si potrebbe presumere che quella fascia di popolazione sia più attratta dagli animali domestici per ragioni affettive e di solitudine; tuttavia, va considerato che sono necessarie anche determinate condizioni abitative e (quindi) di reddito per potersi permettere questo tipo di compagnia, condizioni spesso precluse ad anziani e pensionati.


Oltre al profilo riferito in generale a chi ha in casa degli animali domestici, può essere interessante verificare alcuni dati nel dettaglio:

- i possessori di cani hanno più spesso tra i 24 e i 44 anni, appartengono a famiglie tendenzialmente numerose, sono spesso lavoratori autonomi e risiedono al centro-sud;
- gli amanti dei gatti sono più spesso donne, anche giovani (sotto i 24 anni), appartenenti a famiglie numerose, sono spesso lavoratori dipendenti, abitano nel nord-ovest del Paese;
- gli acquari, di piccole o maggiori dimensioni, piacciono a chi ha meno di 44 anni.

In casa sua sono presenti:

1 o più cani	37
1 o più gatti	37
1 o più acquari con i pesci	19
1 o più volatili (pappagalli, canarini etc.)	11
1 o più piccoli animali domestici quali conigli, topolini, criceti	10

dati % - più risposte possibili



Genere:

	dato nazionale	profilo possessori
maschio	47	45
femmina	53	55

dati %

Età:

	dato nazionale	profilo possessori
18-24 anni	6	12
25-34 anni	12	22
35-44 anni	15	21
45-54 anni	15	19
55-64 anni	20	12
più di 64 anni	31	14

dati %

Titolo di studio:

	dato nazionale	profilo possessori
elementare/privo di titolo	8	6
media inferiore	32	27
diploma	45	51
laurea	15	16

dati %

Professione:

	dato nazionale	profilo possessori
imprenditore	1	2
artigiano	3	4
commerciante	2	2
familiare coadiuvante	0	1
agente di commercio/rappresentante/altro lav.autonomo	1	2
libero professionista	6	7
dirigente	1	0
insegnante/docente	2	3
quadro/direttivo/tecnico	3	4
impiegato privato	14	13
impiegato pubblico	8	9
altro lavoratore dipendente	2	2
operaio	7	8
agricoltore	0	0
studente	10	12
casalinga	12	10
pensionato	22	15
disoccupato	5	6

dati %

Zona:

	dato nazionale	profilo possessori
Nord-Ovest	27	27
Nord-Est	19	18
Centro	20	20
Sud	23	24
Isole	11	11

dati %

Il canale di acquisto

La **tipologia di animale posseduto condiziona il canale di acquisto**: il negozio specializzato è tramite privilegiato per i piccoli animali (73% degli acquisti passa di lì), anche se la formula del dono vale in circa 1 caso su 5.

Il **gatto** è ancora un animale da regalare (43%) o da adottare senza spese (45%): l'acquisto presso negozi e ancor più quello presso allevatori è una formula piuttosto marginale.

Il **cane** invece arriva al suo padrone per canali differenziati:

- circa 1/3 viene regalato;
- circa 1 su 5 viene acquistato da un allevatore oppure acquistato da un negozio oppure viene adottato (da randagio o da un canile).

Il commercio online appare abbastanza limitato, probabilmente perchè la Rete è utilizzata più come strumento informativo che come canale di acquisto: il trading online in Italia è un fenomeno ancora marginale, che riguarda circa il 15% degli over 14¹, considerando tutte le tipologie di acquisti.

I canali di acquisto rivelano un diverso atteggiamento e una diversa percezione delle tipologie di animali da compagnia; se non si trattasse di essere animati potremmo parlare di un diverso stato del 'ciclo di vita' del prodotto, per usare i termini del marketing. Ma tant'è, esistendo un commercio esiste evidentemente anche una scienza, o presunta tale, del commercio.

Infatti, mentre per i piccoli animali la 'distribuzione' avviene prevalentemente attraverso il negozio specializzato, il canale dove è più facile reperirli (non esistendo, peraltro, una rete sviluppata di rifugi come i canili o i gattili), per il cane possiamo parlare di un mercato già maturo in cui una buona parte della distribuzione avviene attraverso il punto vendita specializzato o direttamente attraverso l'allevatore/produttore.

Il gatto non ha ancora compiuto la trasformazione in categoria commerciale: sono ancora i canali informali ad essere prevalenti.

La riflessione sui canali di vendita comporta anche alcune riflessioni sul 'marchio', sempre applicando le categorie del marketing agli animali da compagnia: mentre esiste un branding del cane (le razze, la purezza della razza, il pedigree) cui il proprietario di cani attribuisce un valore, scegliendo di conseguenza il canale di acquisto, per il gatto questo concetto è ancora allo stato embrionale.

¹ Istat 2009. Il dato si riferisce a coloro che hanno acquistato *almeno una volta* via internet. Coloro che hanno acquistato nell'ultimo anno sono pari a circa il 9% della popolazione over 14.

Rispetto al canale di acquisto, esistono alcune costanti nel comportamento:

- i lavoratori autonomi preferiscono l'acquisto presso l'allevatore;
- i giovanissimi (118-24enni) comprano i cani al negozio specializzato ma adottano i gatti abbandonati.

Gli animali domestici che ha sono stati:

	cane	gatto	piccoli animali, pesci, volatili
acquistati presso un negozio di animali	20	12	73
acquistati direttamente da un allevatore	23	6	12
acquistati attraverso internet	5	3	2
Le sono stati regalati da amici, conoscenti	35	43	22
adottati dopo averli trovati casualmente	20	45	5
presi al canile/al rifugio per animali abbandonati	16	9	3
non rispondenti	0	0	1

dati % - più risposte possibili

L'affidabilità dei canali di acquisto o di provenienza degli animali domestici

Quanto ad affidabilità, **generalmente è il negozio specializzato ad essere riconosciuto come il migliore canale**. Tuttavia, ci sono delle modulazioni diverse dei risultati, a seconda del tema trattato:

- il **negozio specializzato** prevale sull'allevatore in modo piuttosto chiaro sugli aspetti che riguardano la **cura, l'igiene e l'alimentazione** degli animali, nonché per l'iscrizione all'**anagrafe**;
- l'**allevatore** è invece più competitivo per la **garanzia di provenienza** dell'animale e per l'**assistenza continua**: in qualche modo l'allevatore è percepito come un conoscitore più esperto dell'animale;
- l'allevatore viene anche percepito come depositario di **informazioni** più precise sul **mercato** dell'allevamento degli animali – e ci saremmo aspettati questo dato;
- sulla **restituzione** degli animali o sul **collocamento** dei cuccioli, benché scelta primaria sia il negozio, sono importanti **punti di riferimento** anche l'**allevatore** e il **privato** che li cede a titolo gratuito.

In generale, internet è poco competitivo rispetto ai canali che prevedono un'interazione diretta: tuttavia, sugli aspetti tipicamente informativi la Rete ha uno suo spazio, non esclusivo ma additivo, quale strumento per reperire notizie sugli argomenti di interesse.

Il riconoscimento di affidabilità è direttamente dipendente dal canale di acquisto dei propri animali da compagnia: chi ha un cane acquistato direttamente dall'allevatore ne sottolinea in particolare la competenze e la capacità di fornire informazioni sulla cura e le modalità di allevamento. Chi ha scelto invece il negozio specializzato ha maggiore fiducia in questo canale per tutti gli aspetti considerati.

La **fiducia** riconosciuta nei canali di vendita colloca sostanzialmente alla pari il negozio e l'allevatore mentre è più attenuata rispetto al privato; internet ha una reputazione più discutibile.

Le chiederemo di confrontare i canali attraverso i quali ci si può procurare gli animali domestici, o acquistandoli o avendoli in dono. Rispetto ad alcuni aspetti, Le chiederemo di dirci quale dei canali è più affidabile.


	negozio speciali z-zato	alleva- tore	privato (che li vende o regala)	interne t	tutti allo stesso modo	<i>n.r.</i>
Pensando alle informazioni riguardanti la cura, l'igiene e l'alimentazione, le modalità di allevamento , le informazioni più affidabili secondo Lei vengono da:	45	30	10	6	9	2
Al momento dell'acquisto di un animale da compagnia, chi le garantisce meglio l'iscrizione all' anagrafe degli animali che serve a rintracciare i proprietari degli animali abbandonati?	48	37	6	2	7	3
Al momento dell'acquisto di un animale da compagnia, chi le garantisce meglio sulla provenienza dell'animale , ovvero su chi lo venda effettivamente, in caso che ci siamo dei problemi o delle contestazioni?	38	44	11	1	6	3
E se c'e' bisogno di assistenza continua o se si presentano particolari problematiche negli animali da compagnia, e' più affidabile:	43	39	8	2	8	3

Se dovesse decidere di allevare , anche in piccola scala, animali da compagnia, per raccogliere informazioni sulla richiesta del mercato e le possibilità di collocazione, si fiderebbe più del parere:	29	45	7	10	9	3
E se c'e' bisogno di restituire gli animali (perché non e' possibile tenerli presso di sé) o nel caso in cui ci siano dei cuccioli cui trovare casa, secondo Lei questo problema viene risolto meglio da:	37	23	22	8	10	3

dati % riportati a 100 senza le non risposte

Complessivamente quanto si fida di:

	negozio specializzato	allevatore	privato (che li vende o regala)	internet
molto	28	33	10	7
abbastanza	57	55	43	30
poco	12	10	40	37
per niente	3	2	7	26
<i>non rispondenti</i>	1	1	2	2



Le garanzie richieste al venditore di animali domestici

I **criteri** che guidano l'acquisto degli animali domestici sono abbastanza chiari:

- innanzitutto, l'acquirente vuole **scegliere** l'animale **personalmente**, dal vivo;
- il **contatto** con il venditore deve essere **diretto** e non mediato;
- deve esserci **trasparenza rispetto al luogo di allevamento** che deve essere accessibile;
- il venditore deve essere reperibile ad un **indirizzo fisico**.

Questo per la generalità e la larga maggioranza degli acquirenti; in realtà esistono minoranze, anche consistenti, che non si fanno molti scrupoli e non sono altrettanto esigenti; i comportamenti che sembrano proprio distanti dalle abitudini sono l'acquisto mediato e l'impossibilità di valutare personalmente l'animale.

Chi è proprietario di piccoli animali è meno restrittivo nei criteri, non perchè è un padrone di animali poco attento ma forse perchè ancora non esiste un 'senso comune' sull'importanza delle condizioni di allevamento e di custodia dei piccoli animali, alla pari di quanto esiste in particolare per i cani.

La categoria più restrittiva è quella di chi ha acquistato gli animali da compagnia dall'allevatore, mentre chi ha acquistato tramite negozio mostra meno rigidità: d'altra parte il dato è comprensibile, perchè il negoziante è comunque un mediatore. Ovviamente, chi ha acquistato su internet non pone particolari vincoli all'acquisto.

La personalità e il contatto diretto rimangono comunque elementi essenziali nella vendita degli animali, anche se va ricordato che con domande di questo tipo misuriamo atteggiamento e predisposizioni: sappiamo già che ciascuno è disponibile a fare delle eccezioni ai propri principi 'a patto che'.

Sulla proposta di inserire un chiaro **identificativo del venditore** nelle vendite online, alla televisione o sulla carta stampata c'è un (inevitabile) generale accordo: visto l'atteggiamento di generale apprezzamento per il canale di vendita diretto e personale, il codice fiscale o la partita IVA sono il requisito minimo che si può richiedere al venditore che non si tocca con mano.

Le due proposte inerenti le **guide alle vacanze con animali** trovano entrambe buona accoglienza:

- viene reputata utile la presenza di indicazioni sui veterinari e sui negozi specializzati, specialmente da parte di chi è andato in vacanza con i propri animali ed evidentemente ha riscontrato questa carenza;
- è ritenuta opportuna la distribuzione della guida anche attraverso i veterinari e i negozi specializzati.

Lei acquisterebbe un animale da compagnia:

	sicura- mente sì	probabil- -mente sì	probabil- -mente no	sicura- mente no	<i>n. r.</i>
da un venditore che non fornisce un indirizzo e un luogo di recapito ma solo un numero di cellulare	9	15	29	47	1
da un venditore che non permette di vedere il luogo dove sono tenuti e allevati gli animali	6	14	19	61	1
da un venditore che, senza avere contatti diretti con chi compra, fa arrivare al cliente l'animale attraverso terzi	4	11	25	60	1
pagando (un acconto o l'intero importo) in anticipo senza vedere prima dal vivo l'animale	4	9	15	72	1

	totale sì
da un venditore che non fornisce un indirizzo e un luogo di recapito ma solo un numero di cellulare	24
da un venditore che non permette di vedere il luogo dove sono tenuti e allevati gli animali	20
da un venditore che, senza avere contatti diretti con chi compra, fa arrivare al cliente l'animale attraverso terzi	15
pagando (un acconto o l'intero importo) in anticipo senza vedere prima dal vivo l'animale	13

Lei ritiene molto, poco o per niente utile per chi vende animali su internet, tv, riviste, introdurre l'obbligo di inserire nell'annuncio il numero di partita IVA (per le imprese) o il codice fiscale (per i privati)?

molto	41
abbastanza	34
poco	16
per niente	6
preferisco non rispondere	3

Pensando alle vacanze con gli animali, Lei ritiene molto, poco o per niente utile che nelle guide alle vacanze con animali ci siano anche indicazioni sui veterinari e sui negozi specializzati per la vendita di alimenti ed accessori per animali?

molto	45
abbastanza	45
poco	8
per niente	1
preferisco non rispondere	1

Lei riterrebbe molto, poco o per niente utile trovare delle guide sulle vacanze con animali, i veterinari e i negozi specializzati anche presso i veterinari e i negozi stessi?

molto	44
abbastanza	46
poco	7
per niente	1
preferisco non rispondere	2

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA DELIBERA N. 153/02/CSP DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Soggetto realizzatore: SWG Srl

Committente e acquirente: AISAD Associazione Italiana Imprese Settore Animali Domestici

Data di esecuzione dal 29/09/2010 al 03/10/2010.

Tipo di rilevazione; sondaggio telefonico CATI e online CAWI su un campione nazionale stratificato per quote di 1.070 soggetti rappresentativi dell'universo di maggiorenni residenti in tutta Italia. All'interno di questo solo stati selezionati i 742 di possessori di animali domestici cui è stata sottoposta l'intervista. I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come per i campioni probabilistici e sono stratificati per zona, ampiezza centro e sesso.

Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall'ISTAT. I dati dei contatti sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di zona, sesso ed età.

Margine d'errore massimo: $\pm 3,6\%$

Il documento completo è disponibile sul sito: www.agcom.it



per publica
Elisa Simsig
elisa.simsig@swg.it
direttore di ricerca



Le Imprese del Settore degli Animali da Compagnia.

A cura della dottoressa Valeria Fedele

QUADRO NORMATIVO.

La presente esposizione avrà ad oggetto una sintesi del panorama normativo in materia di benessere animale, con particolare riguardo alle tematiche di maggiore interesse per le aziende che operano nel settore degli animali da compagnia.

A livello comunitario, ricordiamo la Convenzione Europea sulla protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo nel 1987 fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa.

Con tale Convenzione sono stati sanciti alcuni importanti principi:

- l'obbligo morale dell'uomo di rispettare tutte le creature viventi;
- il valore e l'importanza che hanno assunto gli animali da compagnia nella società moderna, riconoscendo il contributo che essi forniscono alla qualità della vita dell'uomo.

Gli Stati firmatari hanno individuato l'obiettivo comune di creare nei singoli Paesi norme di comportamento e di prassi atte a garantire il benessere degli animali da compagnia, tramite una condotta responsabile da parte dei proprietari e di coloro che li utilizzano in attività commerciali.

In particolare, l'art. 8 della Convenzione detta alcune regole basilari per il commercio, l'allevamento e la custodia a fini commerciali degli animali da compagnia.

L'esercizio di tali attività è subordinato alla presentazione di una dichiarazione all'Autorità competente di ciascuno Stato firmatario che rechi le seguenti indicazioni:

- a) le specie di animali da compagnia in oggetto o che saranno in oggetto;
- b) la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
- c) una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati.

Inoltre, la Convenzione stabilisce che le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se:

- a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e delle capacità necessarie all'esercizio di tale attività, avendo sia una formazione professionale, sia un'esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compagnia;
- b) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività soddisfano i requisiti previsti dalla Convenzione stessa.

La Convenzione prevede poi il divieto di interventi chirurgici finalizzati a scopi non terapeutici e detta la disciplina dei casi e delle modalità con cui si può effettuare la soppressione degli esemplari malati.

E' stato, inoltre, affrontato il problema del randagismo con l'indicazione delle misure che devono essere adottate dagli Stati firmatari al fine di ridurre il fenomeno, anche tramite la promozione di programmi di informazione e di educazione.

La legge di ratifica della Convenzione, che si è fatta attendere a lungo, è finalmente giunta alla fine dell'iter parlamentare ed è attualmente in fase di pubblicazione/ ed è stata recentemente pubblicata nella G.U. n. --- del ---

Il provvedimento in esame ha apportato importanti modifiche al codice penale, aumentando le sanzioni previste dagli artt. 544 *bis* e 544 *ter*², che puniscono – rispettivamente – l'uccisione e il maltrattamento degli animali.

La legge ha poi introdotto il reato di “traffico illecito di animali da compagnia”, che punisce chi, al fine di trarne profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali domestici privi dei sistemi di identificazione individuale, di certificazioni sanitarie o di documenti di identificazione obbligatori, e chi trasporta, cede o riceve, a qualunque titolo detti animali; “l'introduzione illecita di animali da compagnia” nel territorio nazionale, realizzata in assenza di una struttura organizzativa finalizzata a tale scopo o senza reiterazione della condotta, non costituisce reato, ma illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria.

Per il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che realizzi le condotte di cui sopra sono previste sanzioni accessorie, consistenti nella sospensione dell'attività o nella interdizione dalla stessa nei casi più gravi.

Il disegno di/La legge in esame è stata accolto/a con favore dagli operatori del settore, che considerano loro interesse primario il rispetto del benessere animale e auspicano che tutti i soggetti che svolgono attività economiche in questo settore operino nel rispetto delle regole.

Tra i provvedimenti statali si ricorda, poi, la legge quadro n. 281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, che ha lo scopo di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

La legge quadro mira principalmente a tutelare il benessere animale vietando gli atti di crudeltà e di maltrattamento e introducendo iniziative volte alla limitazione dei casi di abbandono e alla prevenzione del fenomeno del randagismo.

Uno degli obiettivi principali della legge è l'istituzione dell'anagrafe canina, attraverso la quale è possibile costituire un elenco degli esemplari presenti sul

² Il titolo IX-bis del codice penale, comprendente gli articoli da 544-*bis* a 544-*sexies*, è stato aggiunto dall'*art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189*.

territorio, individuati tramite un tatuaggio indelebile contenente un codice, anche con la finalità di limitare il fenomeno dell'abbandono da parte dei privati.

La legge in esame è stata recepita da tutte le Regioni con provvedimenti che sono ad oggi – a livello locale – il principale strumento di regolamentazione del settore.

In tale quadro normativo, si inserisce l'Accordo del 6 febbraio 2003³ tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto al tutela del benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy.

Tale documento sviluppa gli obiettivi già indicati dalla legge quadro del 1991 e ne aggiorna i contenuti, anche in considerazione dell'evoluzione della materia e degli strumenti tecnologici a disposizione.

In particolare, l'Accordo individua le responsabilità e i doveri del detentore di animali domestici, stabilendo che *“chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza”*.

Al fine di ridurre il fenomeno del randagismo è prevista la costituzione di un sistema elettronico di identificazione dei cani, tramite l'introduzione, a far data dal 1° gennaio 2005, dell'obbligo di identificare ogni singolo soggetto tramite microchip sottocutaneo da applicare presso strutture autorizzate.

L'accordo prevede, inoltre, che le Regioni adottino una regolamentazione di base delle attività di allevamento, commercio, addestramento e custodia a fini commerciali degli animali domestici, prevedendo, come requisiti minimi per l'esercizio di tali attività, almeno:

- a) la conformità dei locali di detenzione degli animali ai requisiti dimensionali di cui all'allegato A dell'Accordo;
- b) le generalità della persona responsabile dell'attività;
- c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;
- d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
- e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;

³ L'accordo è stato recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003.

f) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle Autorità sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale che ha effettuato il sopralluogo;

g) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

Infine, il Ministero della Salute si è impegnato a promuovere programmi di informazione e di educazione al fine di favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nell'Accordo e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere fisico ed etologico.

Con il provvedimento in esame le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si erano impegnate a regolamentare la materia a livello locale dando attuazione ai principi ispiratori dell'Accordo.

Senonché, ad oggi, sono poche le regioni che hanno compiutamente recepito l'Accordo del 2003.

Molte Regioni non hanno, infatti, dato seguito agli impegni presi con l'Accordo, mentre altre Regioni hanno recepito solo parzialmente gli indirizzi in esso contenuti, introducendo disposizioni ad hoc nei provvedimenti attuativi della legge quadro del 1991.

In particolare, è stato recepito in quasi tutte le Regioni l'articolo 4, comma 1, lettera a), dell'Accordo, con il quale si prevede l'introduzione del microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani a decorrere dal 1° gennaio 2005, al fine di costituire una banca dati informatizzata a livello locale e poi nazionale.

Per quanto riguarda le attività commerciali, la regolamentazione regionale è molto limitata e concerne per lo più il rispetto di requisiti sanitari e la previsione dell'obbligo di detenzione di un registro di carico e scarico degli esemplari che transitano nell'esercizio commerciale. In tal senso, ad esempio, si orienta la normativa regionale dell'Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Marche, ecc...

La regione Emilia Romagna, con legge 5/2005, ha, invece, recepito fedelmente i principi contenuti nell'Accordo Stato Regioni del 2003 e la sua legge regionale, insieme ai provvedimenti di attuazione, fornisce un esempio di normativa efficace e avanzata.

In particolare, le attività economiche trovano una attenta regolamentazione, con la previsione di obblighi specifici per il commerciante, l'allevatore o il soggetto gestore della pensione, la richiesta di professionalità adeguate e garanzie di un alto livello di benessere per gli animali.

L'apertura di attività economiche relative ad animali domestici è subordinata alla presentazione di una segnalazione al comune, ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio.

Il soggetto responsabile dell'attività deve essere in possesso di idonea formazione professionale, ottenuta con la partecipazione a corsi sul benessere animale riconosciuti dalle Province.

Le strutture connesse al commercio di cani, gatti e furetti devono tenere e aggiornare regolarmente un registro di carico e scarico in cui siano annotate anche la provenienza e la destinazione degli animali. In tal modo è assicurata la tracciabilità di tutti gli animali che transitano attraverso gli esercizi autorizzati, agevolando i controlli delle autorità competenti e ostacolando la proliferazione di canali di vendita non regolari.

Infine, il venditore di animali da compagnia è tenuto a rilasciare all'acquirente un documento informativo con le indicazioni sui bisogni etologici dell'animale e tutte le informazioni necessarie perché sia assicurata la corretta detenzione dello stesso da parte del privato.

Le indicazioni tecniche necessarie per l'attuazione della legge n. 5 del 2005 sono contenute nei relativi provvedimenti di attuazione (cfr. Delib. G.R. 27 marzo 2006, n. 394).

In particolare, sono previsti requisiti specifici per i locali e le strutture destinate ad accogliere gli animali da affezione, con riguardo non soltanto ai cani e ai gatti, che sono le specie normalmente più commercializzate e – quindi – più tutelate, ma anche con riguardo ad alcune tra le specie cosiddette "minori", come ad esempio: il furetto, i piccoli roditori, i cincillà, gli uccelli ornamentali, alcuni tipi di rettili e anfibi, i pesci, ecc.

In conclusione, la normativa regionale dell'Emilia Romagna in materia di benessere animale – per le caratteristiche sopra evidenziate – dovrebbe essere presa ad esempio dalle altre regioni in sede di regolamentazione del settore, anche al fine di evitare fenomeni che, soprattutto con riguardo alle attività aventi scopo di lucro, sono spesso causa di inutili sofferenze per gli animali e, al contempo, possono mettere in pericolo la salute degli operatori e degli acquirenti nonché gli equilibri ambientali.

CONVENZIONE DI WASHINGTON SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FAUNA E FLORA MINACCIATE DI ESTINZIONE – C.I.T.E.S.

In alcuni casi, le attività economiche che riguardano gli animali da compagnia sono oggetto di una specifica regolamentazione volta alla salvaguardia delle specie in pericolo di estinzione.

In tale ambito opera, infatti, la normativa di cui alla Convenzione di Washington sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora minacciate di estinzione, comunemente conosciuta come C.I.T.E.S.

Dal 1° gennaio 1984 la Comunità Europea ha recepito la normativa CITES con numerosi Regolamenti, tra i quali ricordiamo:

- Regolamento (CE) 338/1997 e s.m.i. relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- Regolamento (CE) 865/2006 e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97;

Con riguardo alla normativa nazionale di riferimento, si ricordano:

- la legge n. 150 del 7 febbraio 1992, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla *L. 19 dicembre 1975, n. 874*, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- il D.M. 8 gennaio 2002, recante istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali.

La normativa CITES ha un grande impatto sulle attività commerciali che hanno ad oggetto esemplari di specie elencate negli allegati al Regolamento 338/1997 e s.m.i.

A carico degli operatori sono previsti, infatti, specifici adempimenti finalizzati a consentire alle autorità competenti di verificare il rispetto della normativa CITES e di monitorare i flussi commerciali sul territorio nazionale di esemplari di specie protette.

Tra i numerosi provvedimenti nazionali che danno attuazione alla normativa comunitaria, che non possono essere integralmente esaminati in questa breve sintesi, è importante ricordare l'art. 5, comma 5 *bis*, della legge n. 150/1992.

Tale disposizione prevede l'istituzione di un registro di detenzione per gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e parti di specie animali e vegetali, incluse negli *allegati A e B del regolamento (CE) 338/97* del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

Il Ministero dell'Ambiente ha dato attuazione a tale disposizione con il decreto 8 gennaio 2002⁴, stabilendo che sono tenuti alla compilazione del registro:

- a) *le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano attività circense, con l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del presente decreto;*
- b) *i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario con l'esclusione di quelle di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto;*
- c) *chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla*

⁴ Il D.M. 8 gennaio 2002 ha sostituito il D.M. 3 maggio 2001, con il quale era stato in precedenza istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.

cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

La detenzione e l'aggiornamento del menzionato registro comporta un notevole aggravio di procedure per i soggetti obbligati, ma è indubbiamente uno strumento di grande importanza per assicurare un adeguato controllo sulle attività che hanno per oggetto esemplari appartenenti alle specie di cui ai citati allegati.

Infatti, l'esposizione di dette specie a pericoli di estinzione giustifica questa complessa procedura, cui gli operatori del settore si sottopongono di buon grado dal momento che la tutela delle specie rientra tra i loro interessi primari.

Al contrario, l'adempimento delle procedure di registrazione non appare giustificato con riguardo a quegli esemplari che, pur rientrando tra le specie incluse negli allegati, non sono in concreto pericolo di estinzione, ma anzi sono comunemente allevate a scopo di commercio.

Ciò considerato, si auspicherebbe un intervento teso ad esentare dall'obbligo di tenuta del registro i detentori di esemplari di specie appartenenti all'allegato B al Reg. (CE) 338/1997 che siano facilmente e comunemente allevate in cattività e il cui prelievo in natura risulti non significativo, sempre che siano stati regolarmente denunciati ai sensi dell'art. 8 bis della legge n. 150/1992 e marcati secondo modalità conformi alle disposizioni comunitarie.

Ciò al fine di evitare una eccessiva burocratizzazione per gli operatori non giustificata da concrete esigenze di salvaguardia della specie.

Si aggiunga che, ai sensi dell'art. 6⁵ del DM 8 gennaio 2002, in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, della legge 150/1992 (*da euro 3.098 a euro 9.296*).

Tale disposizione non prevede una differenziazione di trattamento tra le violazioni o omissioni dolose e sostanziali e quelle derivanti da mere sviste o errori formali, assoggettando gli operatori a sanzioni molto pesanti in tutti i casi in cui sia riscontrata una qualsiasi difformità del registro rispetto alle previsioni di legge.

Ne deriva che un commerciante che abbia commesso una mera imprecisione nella compilazione del registro potrebbe essere assoggettato alla stessa sanzione di chi invece ha dolosamente omesso di detenere il registro al fine di eludere la normativa CITES.

Tale situazione comporta degli oneri molto gravosi per gli operatori, anche in considerazione del fatto che la sanzione minima è molto elevata (euro 3.098).

Al riguardo si ricorda che la Commissione europea, nel dettare le istruzioni per l'esecuzione del Reg. CE 338/1997⁶, ha previsto che "gli Stati membri devono

⁵ L'art. 6 del D.M. 8 gennaio 2002 prevede che: "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150".

adottare provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni per le infrazioni commesse, adeguate alla natura e alla gravità delle stesse” e che “secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, spetta agli Stati membri far sì che le sanzioni irrogate in caso di infrazione siano efficaci, dissuasive e proporzionate”.

Pertanto, in base alle indicazioni della Commissione, i criteri da seguire in sede di determinazione delle sanzioni sono quelli della proporzionalità ed adeguatezza, in relazione alla gravità della condotta del soggetto agente.

In proposito si ritiene che la disciplina attualmente prevista dall'art. 5, co. 6, l. 150/1992 non rispetti i suddetti principi e si auspica un'iniziativa legislativa diretta a graduare l'incidenza delle sanzioni in considerazione della gravità della condotta e della rilevanza formale o sostanziale della violazione.

MISURE CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA.

Infine, un breve accenno ad un'ulteriore problematica che incide notevolmente sulle attività che hanno ad oggetto i volatili.

A seguito dell'allarme legato all'influenza aviaria, il Ministero della salute ha adottato una serie di misure e di procedure per limitare la diffusione della malattia.

In particolare, l'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro della Salute 22 ottobre 2005, recante misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria, ha previsto che:

“1. Sono vietati mostre, mercati, fiere o qualsiasi altro concentramento di pollame e altri volatili su tutto il territorio nazionale.

2. In deroga al divieto di cui al comma precedente le Regioni e le Province autonome possono autorizzare mostre, mercati, fiere o qualsiasi altro concentramento di avicoli, in base alla valutazione del rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria, dandone immediata comunicazione al Ministero della Salute”.

Tale disposizione è stata emanata per fare fronte ad una grave emergenza sanitaria, tale da giustificare il blocco generalizzato delle attività di cui sopra.

Senonché, ad oggi, tale emergenza è in parte rientrata, onde il sopra menzionato divieto è divenuto una misura eccessivamente restrittiva ed onerosa per gli operatori.

Sarebbe, pertanto, auspicabile un intervento del Ministero volto a consentire che le attività di mostre, mercati e fiere fossero svolte - in presenza di tutte le certificazioni obbligatorie per legge - senza dovere richiedere ogni volta agli enti locali la deroga prevista al comma 2 del citato articolo.

⁶ Cfr. Considerando 5 e 6 alla “Raccomandazione della Commissione 13 giugno 2007 che individua una serie di azioni per l'esecuzione del regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio”.

